

Le sezioni unite della Corte di cassazione consolidano alcuni principi già elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di perenzione quale causa di estinzione del processo amministrativo, sui criteri di individuazione della unicità o della pluralità delle azioni proposte nel medesimo processo e sugli effetti interruttivi della prescrizione conseguenti alla proposizione di istanza di fissazione di udienza.

[Corte di cassazione, sezioni unite, 31 maggio 2022, n. 17619 – Pres. Amendola, Est. Rubino.](#)

Giustizia amministrativa – Perenzione – Prescrizione – Effetto interruttivo istantaneo

Giustizia amministrativa – Pluralità di domande – Effetto caducatorio – Pluralità di atti

Giustizia amministrativa – Istanza di prelievo – Effetto interruttivo della prescrizione

La perenzione del giudizio amministrativo determina il venire meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, terzo comma, c.c., restando fermo il solo effetto interruttivo istantaneo determinato dalla proposizione della domanda (1).

Nel giudizio amministrativo deve escludersi che possano configurarsi domande distinte per il solo fatto della deduzione di plurimi motivi di illegittimità a fondamento della domanda di annullamento di un unico provvedimento impugnato, rilevando il solo effetto cassatorio avuto di mira, che è unico se si dispiega nei confronti di singoli e ben individuati atti, ovvero plurimo se aggredisce distinti provvedimenti (2).

L'istanza di prelievo non è un atto idoneo a interrompere il termine di prescrizione non presentando i requisiti previsti dall'art. 2943, quarto comma, c.c. (3).

(1 - 3) I. – Con la pronuncia in rassegna le sezioni unite della Corte di cassazione hanno formulato i principi di cui in massima relativi ai temi della perenzione quale causa di estinzione del processo amministrativo, ai criteri di individuazione della unicità o della pluralità delle azioni proposte nel medesimo processo e agli effetti interruttivi della prescrizione conseguenti alla proposizione di istanza di prelievo.

II. – La Corte, nel formulare i principi di cui in massima e dopo aver descritto la vicenda fattuale e processuale sottesa, ha osservato quanto segue:

- a) la definizione della controversia richiede di esaminare diverse questioni relative alla prescrizione del diritto dei medici specializzandi a vedersi corrispondere dallo Stato italiano l'indennità per il periodo di specializzazione;
- b) gli atti diretti a far valere in via giurisdizionale un interesse legittimo pretensivo possono essere interruttivi della prescrizione di un determinato diritto soggettivo, nell'ipotesi in cui il giudizio dinanzi al T.a.r. possa essere considerato strumentale alla successiva tutela del diritto soggettivo. *“L'efficacia interruttiva della prescrizione di un determinato diritto compete infatti alla domanda con la quale si faccia valere quel*

diritto ma anche agli altri atti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto dedotto in giudizio". Pertanto, la natura giuridica della situazione giuridica fatta valere dinanzi all'autorità giurisdizionale non è dirimente, in quanto ai fini dell'interruzione della prescrizione ciò che risulta significativo è l'interesse sostanziale in capo alla parte, capace di collegare in rapporto di causalità o di strumentalità le due azioni, come si riscontra nel caso di specie. "Deve pertanto ritenersi che, pur essendo le due situazione giuridiche fatte valere ben distinte - interesse legittimo il primo, diritto soggettivo il secondo - la prima azione era strumentale al pieno esercizio del diritto tutelabile attraverso la seconda, e quindi la proposizione del ricorso amministrativo deve comunque ritenersi in questo caso atto idoneo a produrre l'interruzione della prescrizione - con effetto interruttivo permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo - del termine per far valere il diritto soggettivo al risarcimento del danno per la tardiva attuazione della [direttiva comunitaria 75/363](#)";

- c) occorre poi valutare se l'effetto sospensivo (o interruttivo permanente) della prescrizione del diritto soggettivo ricollegabile all'esercizio della situazione di interesse legittimo ad esso collegata si conservi o meno anche nel caso in cui il giudizio amministrativo risulti definito con il meccanismo della perenzione;
- c1) l'effetto della perenzione dovuta alla inattività delle parti, sia nella disciplina successiva che in quella precedente all'entrata in vigore del c.p.a., è rappresentata dalla estinzione del giudizio amministrativo analogo all'operatività della estinzione nel processo civile, con analoghe conseguenze in tema di prescrizione;
- c2) l'istituto della perenzione ha una doppia anima, quella privatistica legata alla constatazione di una tacita rinuncia agli atti del giudizio, e quella pubblicistica, la cui ratio è individuabile nell'esigenza di definizione delle controversie che vedano coinvolta la pubblica amministrazione nell'esercizio di poteri amministrativi; quindi, l'estinzione del giudizio per perenzione risponde ad un superiore interesse pubblico alla definizione delle situazioni giuridiche inerenti l'esercizio del potere amministrativo entro termini ragionevoli; in definitiva, è funzionale alla rapida definizione del giudizio, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo;
- c3) ne deriva che se la perenzione del processo amministrativo è assimilabile all'estinzione del giudizio civile, è logico che al suo verificarsi si realizzino gli effetti previsti dall'art. 2945, terzo comma, c.c. e ciò anche qualora il giudizio per la tutela del diritto soggettivo si svolga davanti al giudice ordinario e non, in sede di giurisdizione esclusiva, dinanzi allo stesso giudice amministrativo;

- c4) pertanto, l'effetto interruttivo permanente viene meno al verificarsi della perenzione dei giudici amministrativi, rimanendo solo l'effetto interruttivo istantaneo determinato dalla proposizione della domanda;
- d) con riferimento alla manifesta inammissibilità della q.l.c. sollevata, nel ritenere che non possa attribuirsi la funzione di impedire l'effetto demolitivo della sospensione della prescrizione derivante dalla pronuncia di estinzione del giudizio amministrativo;
 - d1) se non può essere messa in discussione la sussistenza di un nesso di strumentalità tra la q.l.c. e la risoluzione del giudizio *a quo*, non è in dubbio che i due giudizi obbediscano a due logiche differenti in modo da poter essere collocati su due piani paralleli: il processo *a quo* è preordinato a una pronuncia su situazione giuridiche soggettive destinate ad avere efficacia solo *inter partes*; il giudizio costituzionale è orientato a una pronuncia sulla validità della legge destinata ad operare *erga omnes*, qualora la legge sia riconosciuta incostituzionale;
 - d2) la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo principale non producono effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale;
 - d3) ne deriva che, pur se destinate ad operare *erga omnes* qualora dichiarino l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, le decisioni della Corte costituzionale non rientrano nel novero delle sentenze citate dall'art. 2945 c.c. come idonee a spiegare efficacia interruttiva permanente della prescrizione; non può essere attribuita loro la valenza di sentenze idonee a definire il giudizio *a quo*; inoltre la declaratoria di inammissibilità non preclude la riproponibilità della q.l.c.;
 - d4) la circostanza che il giudice abbia sollevato una q.l.c. comporta la sospensione del processo, il quale seguirà la sorte di tutti i processi sospesi, ovvero l'estinzione nel caso di tardiva riassunzione;
 - d5) pertanto, fermo restando che il processo costituzionale è svincolato dalle concrete vicende relative al processo *a quo*, ne segue che la relativa decisione è autonoma rispetto al giudizio di merito e non può condizionarne le sorti né può avere ricadute sulla prescrizione del diritto fatto valere;
- e) con riferimento alla efficacia interruttiva della prescrizione dell'istanza di prelievo ovvero della istanza con la quale è stata richiesta la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo;
 - e1) ammessa l'astratta possibilità che l'istanza di prelievo possa fungere da atto interruttivo della prescrizione del diritto soggettivo, bisogna chiarire che qualsiasi attività svolta all'interno del giudizio amministrativo, per poter produrre l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto soggettivo da

azionarsi dinanzi al giudice ordinario, deve presentare i caratteri dell'atto interruttivo richiesti dal diritto civile;

- e2) trattandosi di una ipotesi di attività diversa dalla introduzione di un giudizio o dalla proposizione di una domanda, deve presentare i requisiti dell'art. 2943, quarto comma, c.c. per poter fungere da atto interruttivo della prescrizione quale atto di costituzione in mora;
 - e3) pertanto, occorre che sia chiaramente indicato il soggetto obbligato e sia esplicitata la pretesa, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare e del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato. Inoltre, pur non essendo necessaria la forma scritta, è essenziale che l'atto, per poter spiegare i suoi effetti anche quanto all'interruzione della prescrizione, sia portato a conoscenza del destinatario, pervenendo nella sfera di conoscenza o quantomeno di conoscibilità del soggetto passivo della pretesa;
 - e4) l'istanza di prelievo non soddisfa tali requisiti in quanto non contiene il contenuto minimo necessario per attribuirle l'effetto interruttivo della prescrizione: essendo una istanza endoprocessuale volta a provocare un'attività del giudice su impulso di parte, da un lato non contiene una esplicita manifestazione di volontà tesa all'esercizio del diritto soggettivo e, dall'altro lato, essa era esclusivamente indirizzata al giudice e non anche all'amministrazione parte del giudizio. Inoltre, non viene allegato dalla parte interessata che l'istanza sia stata su loro iniziativa comunicata o notificata al debitore, né l'esigenza che l'atto contenente messa in mora sia portato nella sfera di conoscenza del debitore dalla parte che assume di essere creditore può essere soddisfatta dalla mera possibilità che questa comunicazione venga effettuata dall'ufficio, in quanto essa sarebbe in questo caso effettuata al diverso fine di rimettere in moto il processo amministrativo. Inoltre la conoscenza personale della costituzione in mora della parte non può essere supplita dal fatto che essa stesse in giudizio, nell'ambito e ai limitati fini del processo amministrativo con l'assistenza di un legale, in conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità nel caso della proposizione di un atto di riassunzione del processo;
- f) con riferimento al rapporto tra sospensione della prescrizione e sentenza che abbia definito solo in parte il merito della controversia;
- f1) il parametro normativo di riferimento è l'art. 310, secondo comma, c.p.c. in base al quale l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce

che regolano la competenza: la persistente efficacia di tali sentenze rileva anche ai fini dell'effetto interruttivo della prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. in modo che nonostante la successiva estinzione del processo, il corso della prescrizione continuerebbe a decorrere dalla notificazione dell'atto introduttivo del processo fino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti;

- f2) la giurisprudenza civilistica ha adottato una interpretazione ampia della tipologia di sentenze suscettibili di essere ricondotte nella disposizione in questione e tale da ricomprendere ogni sentenza non definitiva che sia suscettibile di passare in giudicato, precludendone l'esame della stessa questione da parte di altro giudice, come in ipotesi di sentenze che abbiano deciso in ordine all'eccezione di prescrizione, di improcedibilità, di inammissibilità, di proponibilità della domanda ([Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2021, n. 10242](#), in *Foro it.*, 2021, 10, 1);
- f3) per verificare se nel caso di specie vi sia stata una definizione parziale del merito bisogna rapportarsi non con la giurisprudenza civilistica ma con quella amministrativa, la quale sembra escludere che possano configurarsi domande distinte per il solo fatto della deduzione di plurimi motivi di illegittimità a fondamento della domanda di annullamento di un unico provvedimento impugnato;
- f4) l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ([sentenza 27 aprile 2015, n. 5](#), in *Foro it.*, 2015, III, 265, con nota di TRAVI; *Urbanistica e appalti*, 2015, 1177, con nota di VAIANO; *Riv. neldiritto*, 2015, 2084, con note di COLASCILLA NARDUCCI; *Riv. dir. proc.*, 2015, 1256, con nota di FANELLI; *Giur. it.*, 2015, 2192 (m), con nota di FOLLIERI; *Dir. proc. amm.*, 2016, 205, con nota di PERFETTI, TROPEA (specie §§ 5 ss., e 9.2. ss.); [Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9](#) (in *Foro it.*, 2014, III, 429, con nota di SIGISMONDI; *Dir. proc. amm.*, 2014, 544, con nota di BERTONAZZI; *Urbanistica e appalti*, 2014, 1075, con nota di FANTINI; *Giornale dir. amm.*, 2014, 918 (m), con note di FERRARA, BARTOLINI; *Nuovo notiziario giur.*, 2014, 550, con note di BARBIERI) in particolare afferma che ciò che conta è soltanto l'effetto cassatorio avuto di mira, che è unico se si dispiega nei confronti di singoli e ben individuati atti, ovvero plurimo se aggredisce distinti provvedimenti;
- f5) nel caso di specie, i medici specializzandi proposero un'unica domanda di annullamento anche se fondata su quattro motivi di ricorso, con la conseguenza che le ordinanze rese in corso di giudizio non definirono nemmeno in parte il giudizio e come tali non rientrano tra gli atti

processuali che sopravvivono all'estinzione ai sensi dell'art. 310, secondo comma, c.p.c.;

- f6) ne deriva l'inidoneità di tali provvedimenti a impedire l'effetto demolitorio dell'effetto sospensivo della prescrizione derivante dalla perenzione del giudizio amministrativo;
- g) con riferimento alla individuazione del *dies a quo* del termine decennale di prescrizione;
 - g1) rappresenta che in base a un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità *“a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle [direttive n. 75/362/CEE](#) e [n. 82/76/CEE](#), relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il [d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257](#) - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11”* (tra le tante da ultimo [Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2022, n. 8096](#));
 - g2) pertanto la decorrenza iniziale del termine di prescrizione va ancorata non all'entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991, non pienamente attuativo della direttiva comunitaria, ma alla successiva data del 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della [legge n. 370 del 1999](#);
- h) la soluzione adottata non contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall'art. 6, par. 1, della Convenzione, in quanto la stessa Cedu ha ripetutamente sottolineato che le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto, sottolineando la necessità per i tribunali, nell'applicare le norme procedurali, di evitare sia l'eccessivo formalismo che l'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge. Neppure alla luce

della giurisprudenza della Corte di giustizia UE che si è occupata del *dies a quo* della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi emerge un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione ragionevoli.

III. – Per completezza si osserva quanto segue:

- i) la sentenza in oggetto è molto importante perché le Sezioni unite, tra l'altro, consolidano alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di perenzione quale causa di estinzione del processo amministrativo; criterio di individuazione della unicità o pluralità delle azioni impugnatorie proposte nel medesimo processo; effetti interruttivi della prescrizione conseguenti alla proposizione di istanza di fissazione udienza ovvero di prelievo, in relazione agli artt. 71 e 71 *bis* c.p.a. Su tale ultimo profilo, occorre rilevare che, anche a prescindere dalla diversa funzione delle due istanze, il principio reso dalle sezioni unite e sintetizzato nella massima vale sia per l'una che per l'altra nel senso che, in entrambi i casi, tali istanze di parte per valere come atti di interruzione della prescrizione devono avere le caratteristiche indicate dall'art. 2943, quarto comma, c.c.;
- j) sulla perenzione v. in dottrina: O. FORLENZA, in *Il processo amministrativo*, a cura di QUARANTA – LOPILATO, Milano, 2011, 629 ss.; R. DE NICTOLIS, *Codice del processo amministrativo commentato*, Assago, 2017, IV ed., 1391 ss.;
- k) sulla natura e la disciplina giuridica della perenzione straordinaria ex art. 1 disp. trans. c.p.a., si vedano:
 - k1) [Cons. Stato, sez. IV, 28 aprile 2021, n. 3431](#), secondo cui: “I) la perenzione in esame ha natura straordinaria rispetto alle varie figure di perenzione disciplinate dal codice; II) tale perenzione è disciplinata esclusivamente dal più volte menzionato art. 1 disp. trans. e trova il suo fondamento nella mancata presentazione, per spontanea scelta della parte interessata, di una nuova istanza di fissazione di udienza secondo le tassative modalità ivi indicate”;
 - k2) [Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2016, n. 4603](#), secondo cui “l'art. 1 delle norme transitorie si riferisce ai “ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione” e la pendenza ultraquinquennale è chiaramente da intendersi riferita alla data di entrata in vigore del codice, *dies a quo* per la presentazione entro 180 giorni di una nuova istanza di fissazione di udienza, pena la declaratoria di perenzione del ricorso, con decreto del presidente; ... viceversa, l'art. 82, co. 1, c.p.a. considera l'ipotesi di perenzione “a regime” dei ricorsi pendenti da oltre cinque anni, disposta, previo avviso della

segreteria, laddove non vi sia il deposito di una nuova istanza di fissazione di udienza entro 180 giorni dal ricevimento dell'avviso";

- k3) [Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2015, n. 4974](#), con specifico riferimento alla domanda diretta a ottenere la revocazione di un'ordinanza per errore di fatto, osserva che la stessa aveva fatto corretta applicazione dei principi circa l'obbligo di notificare a tutte le parti anche non costituire la dichiarazione di interesse ai sensi dell'art. 1 disp. trans. c.p.a.;
 - k4) [Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2013, n. 3139](#), in relazione alla qualificazione dell'atto indicato come "istanza di revoca", quale atto di opposizione alla perenzione, ai sensi dell'art. 85 c.p.a., in ossequio al principio del favore della parte e a quello della conversione/conservazione degli atti giuridici che presentino i necessari requisiti di forma;
 - k5) [Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2012, n. 4639](#), nel senso della necessità della notifica della istanza della manifestazione di interesse a tutte le parti anche se non costituite in giudizio;
- l) sulla perenzione annuale ai sensi dell'art. 81 c.p.a. si vedano:
- 11) [C.g.a., 17 giugno 2022, n. 709](#), secondo cui *"nel vigore del c.p.a. la giurisprudenza del Consiglio di Stato concorda che a interrompere il maturare del termine di perenzione di un giudizio non basta un qualsivoglia atto di impulso processuale – nemmeno se si tratti dei motivi aggiunti di ricorso –, essendo sempre indispensabile l'atto specifico a ciò deputato, che è l'istanza di fissazione dell'udienza (Cons. St., III, 18.7.2013, n. 3911; Id., IV, 14.4.2020, n. 2411). E come il deposito del solo ricorso, senza istanza di fissazione, non impedisce la perenzione, così non la impedisce il deposito dei motivi aggiunti, se l'istanza di fissazione (che è unitaria) è tardiva; specularmente, l'istanza di fissazione di udienza, tempestiva rispetto al ricorso introduttivo, è necessaria e sufficiente anche per i motivi aggiunti, che vengono trattati alla medesima udienza calendarizzata per il ricorso introduttivo; - sicché deve concludersi che, proposti i motivi aggiunti, propri o impropri che siano, il ricorrente, anche per ragioni di economia processuale legate al carattere unico e unitario del processo, non è tenuto a presentare istanze di fissazione separate e autonome per ciascuno dei motivi aggiunti predetti (CGARS, 21.3.2022 n. 319)"*;
 - 12) [C.g.a., 21 marzo 2022, n. 319](#), secondo cui il deposito di istanza di fissazione tardiva rispetto al ricorso principale è inidonea a salvare dalla perenzione i motivi aggiunti, in considerazione della unitarietà del giudizio e della istanza di fissazione dell'udienza;
 - 13) [Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2021, n. 4668](#), secondo cui la funzione della istanza di fissazione della udienza si esaurisce con la fissazione della stessa

e se a questa vi partecipano i difensori che non si oppongono alla cancellazione della causa dal ruolo ovvero al rinvio a data da destinarsi, come verificatosi nel caso di specie, le parti restano onerate della proposizione di una nuova istanza nel termine perentorio sancito dall'art. 81 c.p.a. (un anno);

l4) [Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2021, n. 2108](#), secondo cui, per giurisprudenza costante, il termine annuale previsto dall'art. 81 c.p.a. decorre dalla data della cancellazione della causa dal ruolo ove questa venga disposta direttamente in udienza alla presenza dei difensori;

m) sulla perenzione quinquennale *ex art.* 82 c.p.a.:

m1) [Cons. Stato, sez. IV, 1 dicembre 2021, n. 7998](#), nel senso della irrilevanza delle istanze di fissazione d'udienza antecedenti alla comunicazione dell'avviso di perenzione ultraquinquennale;

m2) Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2018, n. 2800, in relazione alla inidoneità della istanza di fissazione dell'udienza pubblica sottoscritta dal solo difensore e non anche dalla parte personalmente;

m3) [Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3683](#), secondo cui *"la domanda di fissazione della nuova udienza, in tema di perenzione dei ricorsi ultraquinquennali proposti da Amministrazioni dello Stato (...), è correttamente sottoscritta dalla sola Avvocatura dello Stato" e ciò per effetto dell'art. 1 del R.D. n. 1611/1933 che dispone che "la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato"; in senso analogo, nella finitima materia della estinzione del giudizio per tardività della riassunzione del giudizio interrotto si è affermato che <<nei giudizi nei quali è parte un'amministrazione statale e che sono stati interrotti per decesso del ricorrente, l'istanza di fissazione dell'udienza può essere legittimamente proposta dall'avvocatura dello stato, trattandosi dell'organo che espleta istituzionalmente l'attività di patrocinio dello stato senza necessità di procura né di determinazione di stare in giudizio, il che rende non necessario che la riassunzione del giudizio interrotto sia richiesta dal rappresentante legale della amministrazione statale coinvolta nel giudizio, atteso che una diversa conclusione comporterebbe solo un inutile aggravio procedimentale, in assenza di finalità di carattere sostanziale"*;

m4) [Cons. Stato, sez. IV, 13 giugno 2017, n. 2879](#), nel senso della irrilevanza delle istanze di fissazione d'udienza antecedenti alla comunicazione dell'avviso di perenzione, nonché nel senso che l'omessa indicazione dell'indirizzo PEC del difensore è ininfluenza ai fini della validità della comunicazione effettuata con lo stesso strumento;

- m5) [Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1403](#), secondo cui *“a impedire la perenzione non basta il compimento di un qualunque atto processuale, occorrendo invece un atto che abbia il contenuto tipico della richiesta di fissazione dell’udienza, quale prevista dall’art. 71 c.p.a., destinata a essere registrata nello specifico registro della segreteria della Sezione a norma dell’art. 2, comma 1, lett. a), disp. att. c.p.a.”*;
- m6) [Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1400](#), secondo cui *“a) le comunicazioni di segreteria tramite posta elettronica certificata sono valide anche se riferite a ricorsi notificati prima dell’entrata in vigore del c.p.a. - purché, comunque, successive a esso - e anche se indirizzate a un difensore che aveva ommesso di indicare il proprio indirizzo PEC nel ricorso o nel primo atto difensivo; b) la comunicazione del documento informatico per via telematica, mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata, risulta assistita, sul piano tecnico, dall’utilizzo di protocolli di trasmissione che ne assicurano l’assoluta affidabilità, in ordine all’indirizzo del mittente, a quello del destinatario, al contenuto della comunicazione e all’avvenuto recapito del messaggio, tanto che l’art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) equipara tale comunicazione alla notificazione per mezzo di posta ordinaria e che l’art. 136 c.p.a. sanziona con la presunzione di conoscenza l’utilizzo della PEC; ciò vale a escludere qualunque lesione di buona fede, correttezza, affidamento; c) in caso di tardività dell’opposizione rispetto a tale comunicazione, non può essere concesso il beneficio dell’errore scusabile, in quanto l’art. 37 c.p.a., risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, va considerato norma di stretta interpretazione e un suo uso largheggiante rischierebbe di attentare al principio, quantomeno di pari dignità rispetto all’esigenza di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, della parità delle parti relativamente all’osservanza dei termini processuali perentori”*;
- n) nel senso che l’efficacia interruttiva di un determinato diritto compete alla domanda con cui si faccia valere quel diritto e agli altri atti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto dedotto in giudizio, si veda, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 4 agosto 2016, n. 16293 (in *Foro it.*, 2016, 3891, 12, 1), nonché con riferimento all’azione di annullamento dell’atto amministrativo illegittimo in relazione alla domanda di risarcimento del danno Cass. civ., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9040 (in *Foro it.*, 2009, 2797, 10, 1), secondo cui *“La domanda di annullamento dell’atto amministrativo illegittimo proposta dinanzi al giudice amministrativo prima della concentrazione davanti allo stesso anche della tutela risarcitoria, pur non costituendo il prodromo necessario per conseguire il risarcimento dei danni, dimostra la volontà della parte di reagire all’azione amministrativa reputata illegittima ed è idonea ad interrompere*

per tutta la durata di quel processo il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dinanzi al giudice ordinario";

- o) sulla perenzione nella giurisprudenza amministrativa si vedano anche: [Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2020, n. 2411](#) (in *Foro amm.* 2020, 788), secondo cui *"È corretta la comunicazione dell'avviso di perenzione effettuata dalla segreteria dell'ufficio giudiziario all'indirizzo pec del difensore espressamente indicato in ricorso e non al domicilio fisico del codifensore domiciliatario, stante la prevalenza della comunicazione informatica, espressamente richiesta, che prescinde dal luogo fisico";*
- p) nel senso che il processo sospeso perché è stata sollevata q.l.c. segue la sorte di tutti i processi sospesi, ovvero l'estinzione nel caso di tardiva riassunzione si veda tra gli altro Cass. civ., sez. un., 10 maggio 1996, n. 4394 (in *Giust. civ.*, 1996, I, 2577);
- q) sui requisiti degli atti interruttivi della prescrizione si vedano:
 - q1) [Cass. civ., sez. II, 31 maggio 2021, n. 15140](#), secondo cui *"Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria volontà di pronto adempimento)";*
 - q2) [Cass. civ., sez. VI, 14 giugno 2018, n. 15714](#), secondo cui *"Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore";*
- r) sulla tipologia di sentenze suscettibili di essere ricondotte nell'ambito applicativo dell'art. 310, secondo comma, c.p.c., si veda [Cass. civ., sez. I 31 luglio 2018, n. 20308](#), secondo cui *"L'effetto interruttivo permanente della prescrizione si determina*

anche nel caso di proposizione di un giudizio successivamente estinto nel corso del quale sia stata pronunciata sentenza non definitiva di merito, dovendosi ritenere tale ogni decisione che abbia risolto talune questioni sollevate dalle parti in ordine all'oggetto della domanda (nella specie, la suprema corte, in un giudizio avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità dovute per occupazione ed espropriazione immobiliare, ha ritenuto interrotto il termine di prescrizione dalla proposizione di una precedente domanda fino al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva con la quale, in un giudizio in seguito estinto, era stata accertata la mancata emissione del decreto di espropriazione, afferendo tale presupposto non già alla mera proponibilità dell'azione, bensì al suo accoglimento e, quindi, alla sussistenza del diritto)".